

COMUNE DI CESENATICO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI**

(TARI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/06/2014, esecutiva a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2015, esecutiva dal 1° gennaio 2015

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/07/2015, esecutiva dal 1° gennaio 2015

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo.....	3
Art. 3 – Soggetto attivo.....	3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	3
Art. 5 – Locali ed aree oggetto della tariffa.....	4
Art. 6 – Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo.....	5
Art. 7 – Categorie di utenza.....	6
Art. 8 – Tariffe del tributo	7
Art. 9 – Riduzioni del tributo.....	8
Art. 10 – Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali.....	8
Art. 11 – Agevolazioni alle utenze	9
Art. 12 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	11
Art. 13 - Scuole Statali.....	11
Art. 14 – Tributo giornaliero	12
Art. 15 – Versamento del Tributo.....	12
Art. 16 – Dichiarazione.....	13
Art. 17 – Rimborsi	14
Art. 18 – Attività di controllo e sanzioni	15
Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento ed accertamento per annualità pregresse	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 20 – Riscossione coattiva	16
Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento.....	17
Tabella 1 - TABELLA CODICI ATECO 2007.....	18

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione si rimanda al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 3) L'occupazione o la detenzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 4) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
- 3) Il Comune può in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e servizi di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che

usano in comune le superfici stesse, i quali sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - d) Aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale
- 2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate al fine di allineare i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3) L'utilizzo delle superfici calpestabili per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- 4) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati

dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.)

- per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 5) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
 - 6) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
 - 7) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
 - 8) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
 - per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito
 - 36 mq. per ogni autolavaggio
 - 9) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale e/o Tassa smaltimento rifiuti urbani e servizi indivisibili (TIA e TARES). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 15 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo stesso.

ARTICOLO 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa.
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas);
 - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche;
 - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - h) I solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - i) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

- k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
 - m) Immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica che si considera assoggettata a tributo;
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- 3) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 4) Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall'Amministrazione Comunale per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (art. 1 comma 660 della L. 147/2013)

ARTICOLO 7 CATEGORIE DI UTENZA

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
- a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
- Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
- Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, lett. a).
- Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.
- Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le

modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) domestiche non residenti;** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

- 3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dal contribuente.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purchè la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10

ARTICOLO 8 TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed ai sensi dell'art. 1, commi 651-652 della L. 147/2013.
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
- 4) Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 5) La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce

i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.

- 6) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 7) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 9 RIDUZIONI DEL TRIBUTO

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
- 2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuta nella misura del **20%** della tariffa applicabile.
- 4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
 - b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
 - c) Per una e una sola unità immobiliare su tutto il territorio nazionale, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, tenute a disposizione per uso stagionale e non concesse in locazione o in comodato, si applica una riduzione pari al **66,66%**;
 - d) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - e) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
- 5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.

ARTICOLO 10 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto dei locali e le aree nelle quali si svolgono attività non domestiche ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- 2) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività

produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche.

- 3) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 20%;
- c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 40%;
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 20%;
- e) laboratori di analisi: 20%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
- g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 30%;
- h) Falegnamerie: 20%
- i) Vetrie: 30%
- j) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 50%
- k) Cantieri Navali: 15%
- l) Marmisti: 30%
- m) Verniciatura e lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 50%;
- n) Metalmeccaniche: 25%
- o) Imbianchini e tinteggiatori: 20%
- p) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 30%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato.

- 4) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 5) Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Codice Europeo Rifiuti), producendo contestualmente il contratto stipulato con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani o assimilati che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ARTICOLO 11 AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE

- 1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel

preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2) A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) alle utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta un'agevolazione pari ad Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare qualora, previa richiesta di adeguato compostiere all'ufficio competente, venga effettuato il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è prevista la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere.

L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodi controlli. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

- b) Per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tali agevolazioni sono riconosciute mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

L'eventuale agevolazione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata, di norma, nella prima fattura di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

3) A favore delle **Utenze non domestiche** sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- a) alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari il tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero dei rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.

- b) Alle utenze non domestiche che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello

stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc. il tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero dei rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata.

In tale caso i rifiuti auto recuperati saranno autocertificati dal produttore, che dovrà comunque produrre idonea documentazione certificante gli interventi effettuati ed il sistema adottato per il recupero, fatta salva la possibilità di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo negli stabilimento di produzione.

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

La Ditta che intende usufruire dell'agevolazione per l'avvio al recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio competente, un riepilogo delle quantità avviate al recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto.

Le utenze che provvedono ad auto-recuperare ai fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica di cui al comma precedente.

L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

ARTICOLO 12

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del **60%** del tributo dovuto.
- 2) La riduzione di cui all'art. 9, comma 4, lettera c) del presente regolamento non si cumula con nessuna altra forma di riduzione e rimane, qualora ne ricorrano i presupposti, pari al 66,66%.

ARTICOLO 13

SCUOLE STATALI

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ARTICOLO 14

TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
- 5) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione del tributo va effettuata in via anticipata.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.
- 7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 15

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è versato esclusivamente al Comune nelle modalità stabilite dalla norma.
- 2) Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 3, appositi prospetti di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui

è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

- 3) Il tributo viene liquidato in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ci cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:
 - a) 30 Aprile: è liquidato l'acconto relativo al periodo Gennaio – Aprile;
 - b) 31 Agosto: è liquidato l'acconto relativo periodo Maggio - Agosto;
 - c) 31 Dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo Settembre - Dicembre¹;
- 4) Nel caso in cui il contribuente non avesse ricevuto l'avviso di pagamento di cui al precedente comma 2 dovrà richiederne copia al competente Ufficio per assolvere al pagamento della stessa entro i termini ordinari di cui al precedente comma 3².
- 5) Qualora il contribuente non avesse eseguito i versamenti dell'imposta dovuta entro i termini fissati nel precedente comma 3, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, può essere utilizzato l'istituto del Ravvedimento Operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997³
- 6) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 7) E' riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.
- 8) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.
- 9) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
- 10) Per la sola annualità 2014 è previsto che la scadenza della prima rata di acconto sia fissata al 31 Luglio 2014, sempre riferita al periodo Gennaio – Giugno.

ARTICOLO 16 DICHIARAZIONE

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
- 2) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine **di 60 (sessanta) giorni** dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente che ne rilascia

¹ Modifica inserita con delibera di consiglio comunale n. 30 del 28/04/2015

² Comma inserito con Delibera di C.C. n. 30 del 28/04/2015

³ Comma inserito con delibera di C.C. n. 30 del 28/04/2015

ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio competente, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Generalità del detentore/possessore (persona fisica e/o giuridica), la residenza e/o sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità della persona fisica che ha la rappresentanza legale e amministrazione della società;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione dell'immobile, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d) Numero effettivo dei detentori/possessori i locali;
 - e) Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) La provenienza (acquisto/locazione/ecc.
 - g) La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale
 - h) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 7) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 8) In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 2, ma entro l'anno di cessazione stessa, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
- 10) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento
- 11) In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amm.va, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 17 RIMBORSI

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta purchè la dichiarazione di cessazione sia presentata entro 60 giorni dall'evento. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 8, del presente Regolamento. La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'art. 16, comma 3.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
- 4) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eccessivo versamento.
- 5) Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
- 6) Questo limite non si applica alle agevolazioni per raccolta differenziata di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 18

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario per quanto di competenza.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate **alle date stabilite all'art. 15 del presente regolamento**, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, **atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, interessi e spese di notifica**.⁴
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 50 Euro.
- 7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi

⁴ Testo modificato con delibera di C.C. n. 30 del 28/04/2015

moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

- 10) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 16,00.
- 11) Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'Accertamento con Adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi di cui al D.Lgs. 218/97.
- 12) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ARTICOLO 19

DILAZIONE DI PAGAMENTO PER ANNUALITA' ARRETRATE

- 1) **ABROGATO**
- 2) **ABROGATO.**
- 3) **ABROGATO.**

- 4) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento per annualità pregresse, con le modalità ed i termini disciplinati dal Regolamento Comunale per la gestione delle Entrate Tributarie, in cui vengono espressamente regolamentate le dilazioni di pagamento per carichi arretrati.
- 5) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento per annualità pregresse e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
- 6) In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 Dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali e di deposito.

- 7) **ABROGATO**

- 8) Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 9) Per quanto non previsto dal presente regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 10) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade da qualsiasi beneficio, deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e l'importo non potrà più essere rateizzato.

ARTICOLO 20

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da

ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto; in ogni caso le denunce già presentate devono essere opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
- 5) Per il solo anno 2014 il versamento viene effettuato in tre rate con scadenza 31 luglio (periodo gennaio – giugno), 30 settembre (periodo luglio – settembre) e 31 Dicembre (periodo ottobre – dicembre), con successiva eventuale rata a saldo/conguaglio che verrà determinata preferibilmente in coincidenza della scadenza della 1° rata dell'anno successivo.

Allegato

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	sconto %
D20100	20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	10
D20301	20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	10
D20302	20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	10
D20302	20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	10
D20400	20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	10
D20400	20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	10
D20511	20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	18	10
D20511	20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	10
D20511	20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	10
D22110	22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	20
D22110	22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	20
D22110	22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	20
D22120	22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	20
D22130	22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	20
D22210	22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	20
D22220	22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	20
D22220	22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	20
D22240	22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	20
D22250	22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	20
D22250	22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	20
D24160	24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	25
D24170	24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	25
D24300	24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	20-21	25
D24640	24.64.0	20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	20
D25210	25.21.0	22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	25
D25220	25.22.0	22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	25
D25230	25.23.0	22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	25
D25240	25.24.0p	22.29.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	25
D25240	25.24.0p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	25
D25240	25.24.0p	32.29.01	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	25
D25240	25.24.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	25
D26110	26.11.0	23.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	10
D26120	26.12.0	23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	10
D26130	26.13.0	23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	21	10
D26140	26.14.0	23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	10
D26151	26.15.1p	23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	10
D26151	26.15.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20	10
D26152	26.15.2	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	10
D26153	26.15.3p	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	10
D26153	26.15.3p	23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	10
D26153	26.15.3p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	21	10
D26210	26.21.0	23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	25
D26220	26.22.0	23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	25
D26230	26.23.0	23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	sconto %
D26240	26.24.0	23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	20-21	25
D26250	26.25.0	23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	25
D26260	26.26.0	23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	25
D26300	26.30.0	23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	25
D26701	26.70.1	23.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	15
D26702	26.70.2	23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15
D27100	27.10.0	24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	20-21	25
D27210	27.21.0p	24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	25
D27211	27.21.0p	24.52.0	Fusione di acciaio	20-22	26
D27221	27.22.1	24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	25
D27222	27.22.2	24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	25
D27320	27.32.0	24.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	25
D27330	27.33.0	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	25
D27340	27.34.0	24.34.0	Trafilatura a freddo	20-21	25
D27520	27.52.0	24.52.0	Fusione di acciaio	20-21	25
D27530	27.53.0	24.53.0	Fusione di metalli leggeri	20-21	25
D27540	27.54.0	24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	25
D28110	28.11.0p	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	25
D28110	28.11.0p	25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	20-21	25
D28110	28.11.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28121	28.12.1	25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	25
D28122	28.12.2	25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	20-21	25
D28210	28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	25
D28210	28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	25
D28210	28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28210	28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D28220	28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	25
D28220	28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	25
D28220	28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28300	28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	25
D28300	28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28300	28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D28401	28.40.1	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	25
D28402	28.40.2	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	25
D28403	28.40.3	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	25
D28404	28.40.4	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	25
D28510	28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	sconto %
D28520	28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	25
D28520	28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D28610	28.61.0p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	25
	28.61.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo		
D28620	28.62.0p	25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili	20-21	25
D28620	28.62.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28620	28.62.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D28630	28.63.0p	25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	25
D28630	28.63.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28710	28.71.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	25
D28710	28.71.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28720	28.72.0	25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	25
D28730	28.73.0	25.93.1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	25
D28741	28.74.1	25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	25
D28742	28.74.2	25.93.2	Fabbricazione di molle	20-21	25
D28743	28.74.3	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	25
D28751	28.75.1	25.99.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	25
D28752	28.75.2p	25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	25
D28752	28.75.2p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28752	28.75.2p	43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	25
D28753	28.75.3p	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	25
D28753	28.75.3p	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	25
D28754	28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	25
D28754	28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28755	28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	25
D28755	28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	25
D29111	29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	25
D29111	29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29111	29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29112	29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29112	29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29112	29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29120	29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	sconto %
D29120	29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	25
D29120	29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29120	29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29130	29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	25
D29130	29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	25
D29130	29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29130	29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29141	29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	25
D29141	29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29142	29.14.2	28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	25
D29142	29.21.1p	28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	25
D29211	29.21.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29221	29.22.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	25
D29221	29.22.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29231	29.23.1p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	25
D29231	29.23.1p	33.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29241	29.24.1	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	25
D29242	29.24.2p	28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D29242	29.24.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29243	29.24.3p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	25
D29243	29.24.3p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	25
D29243	29.24.3p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico- chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D29243	29.24.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29244	29.24.4p	28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29244	29.24.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29245	29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29245	29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29311	29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	25
D29312	29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	sconto %
D29321	29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	25
D29321	29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29322	29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	25
D29322	29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	25
D29430	29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	25
D29430	29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	25
D29430	29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29430	29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29430	29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29510	29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29510	29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29510	29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29520	29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29520	29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29520	29.52.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29530	29.53.0p	26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	20-21	25
D29530	29.53.0p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29530	29.53.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29530	29.53.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29541	29.54.1p	28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29541	29.54.1p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29541	29.54.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29542	29.54.2p	28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29542	29.54.2p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29542	29.54.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29543	29.54.3p	28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29543	29.54.3p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29543	29.54.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature	20-21	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	sconto %
			industriali		
D29550	29.55.0p	28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29550	29.55.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29550	29.55.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29563	29.56.3p	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	25
D29563	29.56.3p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D29563	29.56.4p	28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29564	29.56.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29564	29.56.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29710	29.71.0p	27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	25
D29710	29.71.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	25
D29710	29.71.0p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	25
D29720	29.72.0p	27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	25
D29720	29.72.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	25
D30010	30.01.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	25
D30010	30.01.0p	28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	25
D30010	30.01.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D30020	30.02.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	25
D30020	30.02.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D30020	30.02.0p	62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	25
D31101	31.10.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	25
D31101	31.10.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	25
D31102	31.10.2p	33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	25
D31102	31.10.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D31201	31.20.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	25
D31201	31.20.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	25
D31201	31.20.1p	27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	25
D31201	31.20.1p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	25
D31201	31.20.1p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	25
D33103	33.10.3	32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	10
D33201	33.20.1p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	25
D33201	33.20.1p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D33201	33.20.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D33202	33.20.2p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione,	20-21	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	sconto %
			di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)		
D33202	33.20.2p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	25
D33202	33.20.2p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	25
D33202	33.20.2p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D33202	33.20.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D33203	33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	25
D33203	33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	25
D33203	33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D33204	33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D33204	33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	25
D33204	33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D33300	33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D34100	34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	25
D34100	34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	25
D34100	34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	25
D34200	34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	25
D34200	34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D34200	34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	25
D34300	34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	25
D35111	35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	15
D35112	35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	15
D35113	35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	15
D35120	35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	15
D35120	35.12.0p	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	15
D35201	35.20.1	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	25
D35202	35.20.2	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	25
D35300	35.30.0p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	sconto %
D35300	35.30.0p	30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	25
D35300	35.30.0p	33.16.0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	25
D35411	35.41.1	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	25
D35412	35.41.2	30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	25
D35421	35.42.1	30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	25
D35422	35.42.2	30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	25
D35430	35.43.0	30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	25
D35501	35.50.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	25
D35501	35.50.1p	30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	25
D35501	35.50.1p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D36121	36.12.1	31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	25
D36141	36.14.1p	31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	25
D36141	36.14.1p	31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	25
D36141	36.14.1p	31.09.5	Finitura di mobili	18-20	25
D36141	36.14.1p	31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	10
D36141	36.14.1p	95.24.0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	18-20	25
D36634	36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	25
D36634	36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D37102	37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	15
G50201	50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	25
G50202	50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	15
G50203	50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19	25
G50204	50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	25
G50205	50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	25
G50205	50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	25
G51571	51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	15
K74812	74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	20
N85123	85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	10
N85123	85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	10
N85130	85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	10
N85141	85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	10
O93012	93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	20